

**DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI
VIA G. CAPRANESI 54 - 00155 ROMA**

(codice dell'ufficio TJB)

Numero dell'atto : TJBCR0100003

Alla Societa' ALMA S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
con sede in VIA NUOVA POGGIOREALE 152, 80143 - NAPOLI (NA)
Pec: almasolutions@legalmail.it

rappresentata dal
Signor ANDREA D'OVIDIO
nato a ROMA (RM) il 13/10/1962
con domicilio fiscale in VIA ANTONIO GRAMSCI 22, 00100 - ROMA (RM)

Al COMMISSARIO GIUDIZIALE
PROF. AVV. NICOLA RASCIO
Pec: cp8.2019napoli@peccconcordati.it



DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

ATTO DI RECUPERO N. TJBCR0100003 2020 Codice fiscale contribuente 01429440934

LA DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

COMUNICA

al Signor D'OVIDIO ANDREA
nato a ROMA (RM) il 13/10/1962
codice fiscale DVDNDR62R13H501V
nella qualita' di rappresentante legale di
ALMA S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO

Al COMMISSARIO GIUDIZIALE
PROF. AVV. NICOLA RASCIO

**Di aver controllato la posizione fiscale di
ALMA S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
relativamente all'anno 2015**

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997

Con il presente atto, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, si procede ai sensi dell'art. 27, commi da 16 a 20 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e successive modificazioni, al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato nell'anno 2015 per il complessivo importo determinato nel prospetto B).
Sono contestualmente irrogate le sanzioni connesse alle singole violazioni, come indicate nel medesimo prospetto B).

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

ATTO DI RECUPERO N. TJBCR0100003 2020 Codice fiscale contribuente 01429440934

* * * **MOTIVAZIONI** * * *

Visto il Processo Verbale di Constatazione redatto in data 11 settembre 2019 dall'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Settore Contrasti Illeciti – Sezione Territoriale Sud –, per i periodi d'imposta 2014, 2015, e 2016, nei confronti della società <<ALMA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO>> (di seguito anche “ALMA SPA”), Codice Fiscale e numero Partita Iva: 01429440934;

Precisato che il suddetto Verbale si intende, in questa sede, riportato anche ai fini della motivazione a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 3 della Legge 07 agosto 1990, n. 241;

Esaminata la dichiarazione Unica ai fini IRES ed IVA di cui al Modello SC 2016 presentata dalla società ALMA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO, ai sensi degli articoli 1 e 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per il periodo di imposta 2015;

Considerato che la società ALMA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO è stata interessata da procedimenti penali radicati presso la Procura della Repubblica di Napoli in relazione alle ipotesi di reato previste e punite dall'articolo 10 quater del decreto legislativo del 10 marzo 2000, n.74;

l'Ufficio, per il periodo di imposta 2015

PROCEDE

ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della Legge del 30 dicembre 2004, n. 311, a recuperare il credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione dalla ALMA SPA mediante l'istituto giuridico dell'accollo.

La società ALMA SPA svolge sostanzialmente due tipi di attività: la fornitura di lavoro temporaneo e l'attività di *handling*, vale a dire la gestione del magazzino (movimentazione di pallets, colli,

ripallettizzazione, etc.) all'interno di centri di distribuzione della GDO (es. Coop, Conad etc.). Tale attività viene svolta con appalti diretti o in qualità di consorziata. I consorzi acquisiscono le commesse presso i clienti finali e le attribuiscono, sulla base di atti di conferimento lavori, alle consorziate tra cui la ALMA SPA. A sua volta, quest'ultima, svolge l'attività sia con personale proprio sia affidandola in subappalto ad altre società, come risultante dalla sua stessa contabilità.

Nell'ambito dell'attività di analisi condotta dall'Ufficio Analisi e Strategie del Settore Contrasti Illeciti dell'Agenzia delle Entrate, volta al contrasto delle indebite compensazioni, è stata individuata una specifica fenomenologia fraudolenta caratterizzata dall'utilizzo dello strumento dell'accollo tributario per il pagamento delle imposte/contributi previdenziali ed assistenziali di terzi, tramite compensazione con crediti inesistenti.

Per ovviare all'esborso mensile di ingenti oneri previdenziali ed assistenziali, tipico della tipologia di attività esercitata, e per far fronte ad esigenza di liquidità, la società ALMA SPA si è avvalsa, fraudolentemente, dell'istituto dell'accollo tributario con soggetti terzi, riconducibili alla stessa, che si sono accollati, sulla base di appositi contratti, i debiti previdenziali/fiscali della stessa pagandoli mediante compensazioni con propri crediti IVA risultati inesistenti.

I controlli effettuati in sede di verifica hanno messo in luce un complesso meccanismo fraudolento attraverso il quale l'ALMA SPA ha beneficiato negli anni 2015 e 2016 di compensazioni dei propri debiti tributari/previdenziali con crediti IVA inesistenti delle società cartiere EVOLUTION SERVICES SRL¹, ILCLA SRL² e SERVIZI INTEGRATI SRL³, in qualità di terzi coobbligati in virtù di atti di accollo dei debiti tributari/previdenziali della ALMA SPA.

Il suddetto meccanismo ha consentito all'ALMA SPA di non subire esborsi finanziari per il pagamento dei rilevanti oneri, soprattutto di natura previdenziale, tipici delle società di somministrazione di lavoro, ed è verosimile ritenere che proprio tale situazione di vantaggio abbia consentito di praticare prezzi competitivi, con conseguente incremento delle commesse e del fatturato.

¹ EVOLUTION SERVICES SRL – C.F.: 12085061005;

² ILCLA SRL – C.F.: 00286190632;

³ SERVIZI INTEGRATI SRL – C.F.: 06934371219.

Meccanismo della frode di indebite compensazioni mediante l'istituto dell'accollo

La compensazione dei crediti prevede due modalità operative: la prima, detta "verticale", che consente di recuperare crediti sorti in periodi precedenti con debiti della stessa imposta; la seconda, detta "orizzontale", introdotta con l'art. 17, D. Lgs. 241/1997, dà la facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti anche di diversi enti impositori (Stato, INPS, enti locali, INAIL, ENPALS). I crediti "compensabili", non chiesti a rimborso, devono tuttavia risultare da dichiarazioni e denunce periodiche.

La frode viene consumata mediante utilizzo dei crediti d'imposta inesistenti di terzi per il pagamento, mediante Modello F24, di imposte, contributi, premi ed altre somme proprie dovute allo Stato, alle Regioni e agli enti previdenziali.

Il credito di imposta utilizzato in compensazione non appartiene, quindi, al soggetto passivo del rapporto tributario, ma ad un diverso soggetto, denominato "accollante" che a seguito della stipulazione di apposito contratto si accolla, in qualità di coobbligato, debiti altrui (debiti erariali/previdenziali di soggetti accollati) generalmente a fronte di corrispettivi determinati in proporzione agli stessi.

Da un punto di vista sostanziale viene sottoscritto un contratto di accollo tra un accollante (in genere una società/impresa individuale intestata al classico prestanome) "titolare" del credito di imposta, e un accollato, ovvero il debitore originario. Detto contratto da un lato regola le procedure operative, che prevedono la presentazione di un modello F24 in cui il credito dell'accollante compensa il debito di imposta/previdenziale dell'accollato, e dall'altro definisce il compenso dovuto dall'accollato all'accollante.

In forza del contratto di accollo, successivamente vengono presentati i modelli F24 in cui sono riportati i debiti di imposta/contributivi dell'accollato e i crediti dell'accollante, il codice fiscale del contribuente debitore originario (accollato-utilizzatore) intestatario del mod. F24 e quello dell'accollante, quest'ultimo in qualità di coobbligato. In base all'esperienza fin qui maturata, in relazione al coobbligato nei mod. F24 viene riportato il codice identificativo 62 (soggetto diverso dal fruitore del credito).

Pertanto nella frode intervengono i seguenti soggetti:

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

ATTO DI RECUPERO N. TJBCR0100003 2020 Codice fiscale contribuente 01429440934

- accollante, che è il soggetto, generalmente cartiera, che espone in dichiarazione un credito tributario inesistente (in prevalenza crediti IVA cod. tributo 6099 ed altri crediti erariali).
- accollato, che è il contribuente debitore, intestatario del Mod. F24 con cui viene pagato il proprio debito per imposte/contributi/ruoli mediante compensazione con credito inesistente dell'accollante. In alcuni casi è lo stesso accollato (beneficiario) a creare tutte le apparenti condizioni occorrenti per la realizzazione del modello fraudolento, simulando il proprio ruolo quale acquirente in buona fede di un credito tributario.
- professionista che appone il visto di conformità, in quanto la normativa vigente prevede l'obbligo dell'apposizione del visto di conformità, da parte di professionista abilitato, per poter utilizzare in compensazione il credito IVA da dichiarazione annuale (cod. tributo 6099) per importi superiori ad € 5.000,00.

La fattispecie di abuso dell'accollo tributario risulta talmente diffusa da essere stata oggetto di specifica presa di posizione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, con la Risoluzione n. 140/E del 15/11/2017. Con riferimento a quanto disposto da tale Risoluzione, occorre evidenziare che tale documento di prassi non affronta, ovviamente, l'ipotesi patologica in cui sia l'accollato ad organizzare la frode perpetrata mediante l'indebita compensazione con crediti fittizi. In tal caso, infatti, è di tutta evidenza come sarà quest'ultimo a rispondere per l'indebita compensazione a mente dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo del 18/12/1997, n. 471.

Nel caso di specie, le risultanze delle indagini di P.G., estratti dall'ordinanza del GIP di applicazioni delle misure cautelari, hanno consentito di individuare un'associazione a delinquere finalizzata all'indebita compensazione di cui all'art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000, sfruttando il meccanismo dell'accollo di debiti previdenziali/tributari, nonché alla creazione di indebite posizioni creditorie IVA attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Le indagini hanno consentito di delineare l'esistenza di un unico sodalizio tra ALMA SPA e le altre società coinvolte nella frode, tra cui la EVOLUTION SERVICES SRL, la ILCLA SRL, la SERVIZI INTEGRATI SRL, nonché il ruolo di promotori e capi dell'organizzazione dei sigg.ri BARBARINO Francesco⁴ e SCAVONE Luigi⁵, oltre che la partecipazione di vari soggetti agli stessi legati da vincoli di amicizia e di fiducia e/o legami professionali.

⁴ Nato a Napoli il 07/05/1970 – c.f.: BRBFNC70E07F8739F.

Dall'insieme delle indagini condotte dai vari organi, emerge, in modo incontrovertibile, infatti, la riconducibilità ad ALMA SPA delle varie società coinvolte nella frode, tra cui le tre accollanti sopra menzionate, nonché il ruolo di *deus ex machina* rivestito dal BABARINO coadiuvato dallo SCAVONE.

Quest'ultimo, così come emerso in sede di accesso dei funzionari verbalizzanti presso lo studio del dott. DI MONDA, intermediario per la trasmissione telematica dei modelli F24 con coobbligate le tre succitate società, è risultato essere un consulente della ALMA SPA nonché referente delle tre società accollanti.

Analogamente, l'esame della documentazione extracontabile reperita dai funzionari verbalizzanti ha consentito di individuare il reale *deus ex machina* dell'organizzazione fraudolenta nella persona del sig. BARBARINO Francesco, marito della sig.ra CASTALDO Leda, socio al 95% della ALTEA SRL (controllante dell'ALMA SPA), e dunque soggetto che di fatto controlla la ALMA e tutte le società direttamente e indirettamente controllate dalla stessa. Il BARBARINO, dunque, pur non essendo dipendente e non rivestendo cariche societarie nella ALMA SPA, è riconosciuto, sia all'interno che all'esterno della società, come il vero soggetto di riferimento per la gestione strategica della stessa. Da notare come il BARBARINO sia già stato coinvolto, precedentemente, in altre situazioni penalmente rilevanti, in quanto lo stesso, mediante la gestione unitaria e coordinata di una serie di società operanti nel settore edile, ha posto in essere un altrettanto rilevante scambio di fatture oggettivamente inesistenti legate, spesso, a subappalti.

Dalle indagini di P.G., inoltre, emerge chiaramente la posizione rivestita dal Barbarino al vertice del gruppo societario facente capo ad ALMA SPA, nonché delle tre società accollanti, in quanto effettivo responsabile delle scelte adottate, dal punto di vista dell'utilità economica ma, altresì, dei rischi, compreso quello legale, connessi alle decisioni assunte. Analogamente, dato il rapporto fiduciario esistente tra il Barbarino e lo Scavone, emerge come i due rivestano un ruolo di primo piano nell'ambito del gruppo societario, quali co-gestori di ALMA SPA e delle altre società coinvolte nel meccanismo fraudolento.

Gli elementi sopra citati dimostrano come il Barbarino, in qualità di socio e amministratore di fatto della società ALMA SPA ed in concorso con altri soggetti, abbia posto in essere una serie di operazioni fraudolente servendosi di diverse società che hanno emesso e utilizzato fatture per

⁵ Nato a Potenza il 03/06/1974 – c.f.: SCVLGU74H03G942V.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

ATTO DI RECUPERO N. TJBCR0100003 2020 Codice fiscale contribuente 01429440934

operazioni oggettivamente inesistenti, allo scopo di consentire all'ALMA SPA di beneficiare di crediti inesistenti da utilizzare in compensazione per i propri debiti previdenziali/tributari. Il meccanismo fraudolento, articolato attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e l'indebita compensazione di crediti IVA inesistenti attraverso l'istituto dell'accollo, ha trovato conferma nelle risultanze delle indagini di P.G.

L'analisi comparata dei soggetti che a vario titolo sono intervenuti negli atti di accollo e/o nelle fatturazioni, quindi, ha messo in luce l'esistenza di una serie di società tutte riconducibili al medesimo sodalizio, con amministratori e/o soci, che passano da una società all'altra. L'esistenza di un unico sodalizio tra le varie società coinvolte è altresì confermato dalla circostanza che i vari soggetti, tra cui il Barbarino e la Castaldi, hanno percepito redditi da varie società riconducibili al sodalizio stesso. Emerge, quindi, pienamente la riconducibilità delle tre società accollanti alla ALMA SPA, così come appare inequivocabilmente il ruolo unitariamente svolto, nelle varie società coinvolte nella frode, dei "dominus" BARBARINO E SCAVONE, che sono da qualificarsi come amministratori di fatto della ALMA SPA e veri e propri promotori del meccanismo fraudolento.

Tale circostanza è confermata dallo stesso Barbarino che, in sede di interrogatorio di P.G., ha reso delle dichiarazioni in cui, descrivendo il meccanismo fraudolento posto in essere, ha confermato in toto la ricostruzione dei verificatori (per quanto di interesse si rimanda agli stralci degli interrogatori del Barbarino di cui alle pagg. 97 e seguenti del PVC).

Così come viene ulteriormente avvalorata dalle dichiarazioni rese dallo Scavone, sempre nel corso degli interrogatori con la P.G., il quale nell'ammettere le proprie responsabilità nell'ambito del meccanismo fraudolento finalizzato alle indebite compensazioni mediante il sistema degli accolli tributari e la propria consapevolezza in merito all'inesistenza dei crediti usati in compensazione, ha dichiarato che il Barbarino e la moglie Castaldo, oltre ad essere dipendenti, erano i gestori di fatto delle succitate società accollanti (per quanto di interesse si rimanda agli stralci degli interrogatori del Barbarino di cui alle pagg. 105 e seguenti del PVC)

Dagli elementi dettagliatamente esposti, pertanto, non può che non essere evidenziato come, nel caso di specie, vi sia un unico e inscindibile sodalizio tra le società accollanti e la ALMA SPA ideato e realizzato dagli amministratori di fatto delle società coinvolte, veri e propri dominus dell'intero meccanismo fraudolento realizzato. Conseguentemente, nel caso di specie, l'accollo non assume una veste "sostanziale" ma esclusivamente "formale", in quanto nelle operazioni contestate

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

ATTO DI RECUPERO N. TJBCR0100003 2020 Codice fiscale contribuente 01429440934

è stata ampiamente fornita prova dell'esistenza di **un unico centro decisionale e volitivo** riconducibile alla stessa ALMA SPA e ai suoi amministratori di fatto.

Indebite compensazioni mediante l'istituto dell'accollo attuato da ALMA SPA

Il meccanismo fraudolento posto in essere nello specifico caso in oggetto è risultato articolato come segue:

- l'ALMA SPA dichiara di avere crediti commerciali, prevalentemente per somministrazione di personale, fittizi nei confronti delle società EVOLUTION SERVICES SRL, ILCLA SRL e SERVIZI INTEGRATI SRL;
- detti crediti commerciali vengono estinti dalle suddette società "cartiere" accollandosi i debiti tributari e previdenziali di ALMA SPA;
- a seguito degli atti di accollo stipulati tra le parti, tutti presso il medesimo notaio Francesco Dente, l'ALMA SPA paga con modelli F24 i propri debiti tributari/previdenziali compensandoli con il credito IVA delle summenzionate società "cartiere", che figurano negli F24 come coobbligate.

I riscontri effettuati hanno evidenziato la fittizietà dei crediti IVA utilizzati in compensazione nonché la riconducibilità delle tre società coobbligate alla stessa ALMA SPA.

Gli accessi effettuati nei confronti delle società EVOLUTION SERVICES SRL, ILCLA SRL e SERVIZI INTEGRATI SRL, infatti, hanno avuto esito negativo, non essendo state rinvenute le sedi legali/operative dichiarate, pertanto si è proceduto alla chiusura d'ufficio delle rispettive partite IVA, con decorrenza dalla data di esecuzione degli accessi del 21/09/2016.

Tali società, che risultano collegate tra loro in quanto hanno avuto sia lo stesso intermediario che lo stesso soggetto apponente il visto di conformità sulle dichiarazioni presentate, dichiarano crediti IVA per importi di particolare rilievo sia per l'anno 2014 che per l'anno 2015, come evidenziato nella tabella di seguito riportata:

Società	Credito IVA 2014	Credito IVA 2015
EVOLUTION SERVICES SRL	5.080.495,00	5.031.141,00
ELCLA SRL	5.058.525,00	5.129.831,00
SERVIZI INTEGRATI SRL	5.057.487,00	5.589.673,00
Totale	15.196.507,00	15.750.645,00

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

ATTO DI RECUPERO N. TJBCR0100003 2020 Codice fiscale contribuente 01429440934

I suddetti crediti sono stati in parte compensati negli anni 2015 (a decorrere dal 11/11/2015) e 2016 fino al 15/09/2016 con debiti previdenziali/tributari di ALMA SPA.

È verosimile ritenere che le fatture da cui hanno tratto origine i crediti IVA afferenti l'anno 2014 delle tre società siano state predisposte *ad hoc* nell'anno 2015, in occasione della presentazione delle rispettive dichiarazioni fiscali, con una tempistica strumentale all'esigenza di ALMA S.p.A. di disporre di un credito da utilizzare in compensazione. Le dichiarazioni delle tre società, infatti, sono state trasmesse telematicamente in date prossime a quelle in cui l'ALMA SPA ha iniziato ad utilizzare i crediti IVA delle stesse.

Con riferimento alle operazioni, ricezione ed emissione di fatture avente ad oggetto forniture e messa in opera di pezzi sciolti per pannelli fotovoltaici, che hanno generato il credito IVA in capo alle tre suddette società, sono emersi elementi che inducono a ritenere fittizio lo scambio di fatture in quanto afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti. Il "giro" di false fatturazioni ha consentito alle società coinvolte di maturare crediti IVA fittizi in totale assenza di movimentazioni di denaro, essendo tutte le fatture regolate con pagamento a mezzo cambiali che, verosimilmente, sono state girate da un soggetto all'altro a titolo di pagamento delle somme da ciascuno dovute.

L'esame delle fatture attive e passive ha evidenziato che il credito nasce da fatture di acquisto "con IVA esposta" e fatture emesse "senza IVA esposta" ex articolo 17, comma 6, del d.P.R. 633/1972, le prime recante come descrizione "*servizi di fornitura per pezzi sciolti per l'assemblaggio di pannelli fotovoltaici*", le seconde "*lavori eseguiti in subappalto relativamente al montaggio di pannelli fotovoltaici.....*". Le suddette società, quindi, emettono contemporaneamente sia fatture con "iva esposta" che fatture "senza Iva esposta", tuttavia, le prime (fatture con iva esposta) vengono ritrovate e contabilizzate solo nella contabilità della società utilizzatrice, mentre le seconde (fatture con diversa numerazione "senza iva esposta") vengono rilevate e contabilizzate solo nella contabilità della società emittente, delineando in tal modo un "salto d'imposta" con modalità particolarmente insidiose.

Pertanto, tali fatture sono da considerarsi oggettivamente inesistenti in quanto finalizzate esclusivamente ed indebitamente a creare posizioni creditorie IVA da utilizzare, tramite l'istituto dell'accollo, per compensare debiti previdenziali/tributari di terzi, tra cui in primis ALMA SPA.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

ATTO DI RECUPERO N. TJBCR0100003 2020 Codice fiscale contribuente 01429440934

La società ALMA S.P.A. ha giustificato gli atti di accollo stipulati con le tre società in virtù di crediti commerciali vantati nei confronti delle stesse per somministrazione di manodopera.

Sulla scorta dei dati riportati nei contratti di somministrazione di personale esibiti dall'ALMA SPA a giustificazione del suddetto credito, i verificatori hanno provveduto ad inoltrare appositi questionari, per i cui esiti si rimanda a quanto dettagliatamente indicato nel PVC, a tutti i clienti finali che, dai citati contratti, avrebbero usufruito delle prestazioni dei lavoratori somministrati da ALMA SPA alle tre società. Gli elementi raccolti hanno dimostrato come l'ALMA SPA, nell'ambito dei contratti di appalto che la legano ai clienti finali, direttamente o tramite consorzi, abbia assunto personale da impiegare presso gli stessi, simulando altresì la somministrazione del suddetto personale alle tre società EVOLUTION SERVICES SRL, ILCLA SRL e SERVIZI INTEGRATI SRL, al fine di creare un credito commerciale fittizio nei confronti delle stesse che giustificasse l'accollo dei debiti tributari di ALMA SPA. Conseguentemente, le fatture emesse da ALMA S.p.A. nei confronti delle tre società sono da ritenersi oggettivamente inesistenti.

A conferma della fittizietà delle fatture emesse nei confronti delle tre società, si evidenzia che le fatture emesse nell'anno 2014 nei confronti delle tre società non risultano dichiarate dall'ALMA SPA nell'elenco clienti per l'anno 2014 (*cd. Spesometro integrato*) trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate, né risultano presenti e/o registrate nella documentazione contabile e fiscale delle tre società. In conclusione gli elementi raccolti dimostrano come ALMA SPA, nell'ambito dei contratti di appalto che la legano ai clienti finali, direttamente o tramite consorzi, abbia assunto personale da impiegare presso gli stessi, simulando altresì la somministrazione del suddetto personale alle tre società EVOLUTION SERVICES SRL, ILCLA SRL e SERVIZI INTEGRATI SRL, al fine di creare un credito commerciale fittizio nei confronti delle tre menzionate società, che giustificasse l'accollo da parte delle stesse dei debiti tributari dell'ALMA SPA.

Dai riscontri effettuati, sia in ambito amministrativo che in ambito giudiziario, quindi, è emerso che ALMA SPA. si è avvalsa, fraudolentemente, dell'istituto dell'accollo tributario con soggetti terzi che si sono accollati, sulla base di appositi contratti, i debiti previdenziali/fiscali della stessa pagandoli mediante compensazioni con propri crediti IVA risultati inesistenti.

Nel 2015 e 2016 sono state utilizzate come società accollanti tre *cartiere*, ovvero le più volte citate ILCLA SRL, SERVIZI INTEGRATI SRL ed EVOLUTION SERVICES SRL, gestite ad hoc

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

ATTO DI RECUPERO N. TJBCR0100003 2020 Codice fiscale contribuente 01429440934

dall'accollato ALMA SPA, simulando nei loro confronti un credito commerciale da somministrazione di lavoro che giustificasse l'accollo dei debiti previdenziali/erariali. Le tre società sono risultate essere dei meri schermi societari, riconducibili ad ALMA SPA e gestite dagli amministratori occulti della stessa, interposte al fine di consentire ad ALMA SPA di beneficiare di indebite compensazioni.

Relativamente agli anni dal 2015 e 2016, ALMA SPA risulta beneficiaria di compensazioni con terzi coobbligati per gli importi indicati nella seguente tabella:

Accollante	Anni	Importi Compensati
	2015	5.034.505,84
Evolution Services S.r.l.		5.034.505,84
	2016	13.729.521,86
ILela S.r.l.		5.463.544,04
Servizi Integrati S.r.l.		7.049.201,18
Evolution Services S.r.l.		1.216.776,64
Totale complessivo		18.764.027,70

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, per il periodo di imposta 2015, l'Ufficio recupera, in quanto indebitamente utilizzato in compensazione dall'accollato ALMA SPA in violazione dell'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, il credito IVA inesistente della società accollante EVOLUTION SERVICES SRL per un importo complessivo pari ad € 5.034.506,00,

Contestualmente, l'Ufficio procede ad irrogare la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del d. Lgs. 471/1997 che prevede la sanzione dal cento al duecento per cento del credito.

Per quanto attiene il profilo sanzionatorio, con particolare riferimento ai criteri di determinazione delle sanzioni applicabili al caso di specie, così come previste dal decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, e tenendo conto della gravità della violazione commessa desunta dalla condotta fraudolenta della società ALMA SPA, e dei soggetti alla stessa riconducibili, e della ripetizione di tale comportamento nei vari periodi di imposta, l'Ufficio, ai sensi dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, procede a determinare le sanzioni irrogabili nella loro misura massima.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

ATTO DI RECUPERO N. TJBCR0100003 2020 Codice fiscale contribuente 01429440934

Considerato che nel caso di specie è stata rilevata una contestazione di frode fiscale e rilevato che la società ALMA S.P.A. in data 24/04/2019 ha depositato domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., presso il Tribunale di Napoli
si ritiene che il presente atto sia connotato dai caratteri di indifferibilità ed urgenza.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

ATTO DI RECUPERO N. TJBCR0100003 2020 Codice fiscale contribuente 01429440934

LA DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

procede al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione dei tributi come analiticamente indicato nel seguente prospetto A)

**A) Prospetto degli utilizzi del credito d'imposta oggetto di recupero
(importi espressi in euro)**

Anno di riferimento 2015				
Data versamento ⁶	Codice tributo utilizzato	Importo indebitamente compensato	Interessi	Sanzioni
	6099	5.034.506,00	997.521,85	10.069.012,00

Si invita

ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 a provvedere al pagamento delle complessive somme, indicate nel seguente prospetto B), entro il termine di 60 gg (sessanta giorni) dalla notifica del presente atto.

B) Prospetto di determinazione delle somme dovute per imposta

Totale credito dovuto	5.034.506,00	7461
Totale interessi (*)	997.521,85	7461
Sanzioni (**)	10.069.012,00	7467

(*) Gli interessi sono stati calcolati in relazione a ciascun importo indebitamente utilizzato, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento dovuto, fino alla data del 31/10/2020, ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni.

(**) Le sanzioni sono irrogate nella misura dal 100% al 200% degli importi per i quali e' stato omesso il versamento a seguito della compensazione con crediti inesistenti ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

Per le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

⁶ Nel 2015 sono state effettuate compensazioni mediante modello F24 in varie date

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

ATTO DI RECUPERO N. TJBCR0100003 2020 Codice fiscale contribuente 01429440934

AVVERTENZE**1) Pagamento somme dovute**

Le somme complessivamente dovute devono essere versate direttamente entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 2.
Per il pagamento delle somme dovute non e' possibile avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del dlgs n. 241/1997.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'atto) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

TABELLA F24 - Definizione dell'atto

Descrizione	Codice Tributo	Importo da versare in euro
IVA	7461	5.034.506,00
Interessi (fino al 31/10/2020)		997.521,85
Totale da versare		6.032.027,85
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni IVA	7467	10.069.012,00
Spese di notifica (**)	9400	8,75

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 31/10/2020 e fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4% (vedi modello di pagamento F24).

(**) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella tabella F24 - Definizione dell'atto.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TJB
- il Codice Atto : 16922819004

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

**2) Ricorso, reclamo/mediazione e riscossione a titolo provvisorio
(dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)****Quando e come presentare ricorso o reclamo/mediazione**

Il contribuente che sceglie di impugnare l'atto di recupero ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

ATTO DI RECUPERO N. TJBCR0100003 2020 Codice fiscale contribuente 01429440934

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non puo' costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilita' del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalita' di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35 per cento. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: ROMA, e notificarlo a:

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO

VIA G. CAPRANESI 54

00155 ROMA (RM)

(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo Ufficio:

dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti, che equivale all'elezione del domicilio;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale;
- LA DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO;
- il numero dell'atto di recupero;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' superiore a 3.000 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' superiore a 3.000 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del dlgs n. 546/1992.

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica, la notifica puo' avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

ATTO DI RECUPERO N. TJBCR0100003 2020 Codice fiscale contribuente 01429440934

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore non superiore a 50.000 euro, soggette a reclamo/mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 al 31 al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'avviso di accertamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (in caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'atto di recupero, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio è dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del dPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

ATTO DI RECUPERO N. TJBCR0100003 2020 Codice fiscale contribuente 01429440934

3) Riesame

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'atto di recupero. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'atto o presentare ricorso. L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

4) Riscossione conseguente alla notifica dell'atto di recupero

In caso di mancato versamento diretto l'Ufficio, ai sensi dell'art. 27, comma 19, del dl 185/2008, procede alla riscossione coattiva delle somme complessivamente dovute, maggiorate degli ulteriori interessi maturati, mediante iscrizione a ruolo straordinaria ai sensi dell'art. 15 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602. Per il pagamento delle somme dovute iscritte a ruolo non e' ammessa la compensazione prevista dall'art. 31 del dl n. 78/2010.

5) Spese di notifica.

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2012). In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

Responsabile del procedimento e funzionario al quale rivolgersi per informazioni:

PEPE FRANCESCO

Via Giovanni Capranesi, n. 54, Citta' 00155 ROMA
Stanza 3.45, piano III, telefono 06/225982353

Il presente atto si compone di 18 Pagine
e di n.2 allegati composti da n.155 pagine

Firmato digitalmente
IL CAPO UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI*
Lia Giusi Reitano

*Firma su delega del Direttore Regionale, Paola Muratori.

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente.